



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**Ai gentili Clienti
Loro Sedi**

Bologna, 10 Luglio 2026

CIRCOLARE N. 36

OGGETTO: DEFINITE LE REGOLE TECNICHE PER LO SCAMBIO DI DATI SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento 186865 del 22 giugno 2026 ha individuato i soggetti tenuti dall'anno 2026 (prima annualità interessata dal presente obbligo) alla comunicazione dei dati inerenti gli investitori in cripto-attività.

La comunicazione inerente le movimentazioni effettuate nel 2026 dovrà essere effettuata dai service provider entro il 30 giugno 2027 e conterrà le seguenti informazioni:

- il codice fiscale, il codice (IIN), e l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
- i dati anagrafici dell'investitore (compreso il codice fiscale italiano, se esistente);
- il nome della cripto-attività;
- i dati degli acquisti e delle cessioni effettuati.

Sono esonerati dalla comunicazione all'Agenzia delle entrate i soggetti che, ricorrendo i requisiti di cui all'art.7, comma 7, D.Lgs. 194/2025 hanno trasmesso la notifica. Trattasi dei prestatori di servizi per le cripto-attività che espletano gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in conformità alle norme di un altro Stato membro o giurisdizione qualificata non-UE in base a criteri simili a quelli di cui all'art.7 e notificano tale circostanza all'Agenzia delle entrate.

Le comunicazioni devono essere trasmesse tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle entrate (direttamente o tramite intermediari abilitati), in formato XML secondo le specifiche dell'allegato tecnico al provvedimento. L'Agenzia delle entrate sarà poi tenuta a trasmettere i dati alle altre amministrazioni entro il 30 settembre 2027 e stessa cosa verrà fatta dalle amministrazioni estere in merito agli investimenti dei residenti italiani all'estero.



Il Centro Operativo Pescara è l'ufficio competente per i controlli sugli obblighi di registrazione e comunicazione dei gestori di cripto-attività di cui all'art.7, D.Lgs. 194/2025 (CAO). I CAO registrati che non presentano la comunicazione nei termini ricevono un primo sollecito (con 60 giorni per adempiere) e, in caso di ulteriore inadempienza, un secondo sollecito (30 giorni).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari S.r.l.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it – segreteria@studiocrabillimonari.it

